

ORIGINALE

Registro Generale n.

CIRCOLARE DEL SETTORE CIRCOLARI

N. 1 DEL 05-04-2016

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: Sentenze Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5 e n. 6, in data 29 febbraio 2016 - "Durc regolarità permanente"

L'anno duemilasedici addì cinque del mese di aprile, il Responsabile del servizio CANDIA
MASSIMO



Piazza Santa Savina, 9
C.A.P. 36045 - Tel. 0444/43

e-mail: protocollo@comune.alonte.vi.it

protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it

p.e.c.:

C.F. e P.I. 00534310248

Circolare interna n. 1/2016

Prot. n. _____
Alonte, 05.04.2016

Ai Responsabili di Servizio

Sede

e p.c. Al Sig. Sindaco

Sede

OGGETTO: Sentenze Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5 e n. 6, in data 29 febbraio 2016 - "Durc regolarità permanente".

Con la presente si intende richiamare l'attenzione delle SS.VV. su quanto segue.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze 29 febbraio 2016 n. 5 e n. 6, conferma l'irrilevanza della regolarizzazione postuma in caso di DURC negativo. Anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale. L'impresa, infatti, deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.

L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il cosiddetto preavviso di DURC negativo), spiegano i Giudici, può operare solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

La decisione. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato risponde a due ordinanze della IV Sezione del 29 settembre e scioglie un contrasto Giurisprudenziale. La Plenaria conferma un precedente orientamento e afferma che l'assenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale alla data di presentazione dell'offerta costituisce causa di esclusione, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin

dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. In tal senso, vengono condivise e fatte proprie le conclusioni indicate nella Determinazione n.1/2015 dell'ANAC secondo la quale l'istituto del soccorso istruttorio *"non può in ogni caso essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta"*.

La Plenaria, inoltre, ribadisce, nella sentenza n. 5 del 2016, il proprio orientamento secondo cui l'incameramento della cauzione provvisoria previsto dall'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti.

A questo punto, ritengo che non sia più opportuno avvalersi della facoltà consentita dalla legge di richiedere in sostituzione del DURC, la certificazione sostitutiva ammessa per importi inferiori a 20.000,00 € e in relazione alla quale Vi chiedo conferma del fatto che ciascuno di Voi provveda a verificarne la veridicità, almeno a campione. I tempi del procedimento per il rilascio del DURC, infatti, sono stati oltremodo accorciati e, procedendo in questo senso, si eviterebbe una palese violazione del principio della parità di trattamento e dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di errori, omissione e, a fortiori, delle falsità commesse nella formulazione dell'offerta e nella presentazione delle dichiarazioni. Rileva, infatti, il Giudice che è evidente che la "regolarizzazione postuma" finirebbe per consentire a un operatore economico di partecipare alla gara senza preoccuparsi dell'esistenza a proprio carico di una irregolarità contributiva, potendo essa confidare sulla possibilità di sanare il proprio inadempimento in caso di aggiudicazione (e, quindi, a seconda della convenienza).

Cordialità

Cordiali saluti.


Il Segretario Comunale